



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

All'On.le Ministro

PARERE GENERALE N. 24

e per competenza
Al Direttore Generale della DGFIS
Al Dirigente dell'Uff. V della DGFIS
S E D E

OGGETTO: Equipollenza del titolo di abilitazione scientifica croata denominato "Uznastveno zvanje viseg znanstvenog suradnika" con l'Abilitazione Scientifica Nazionale, conseguita ai sensi dell'art .16, l. 30 dicembre 2010, n. 240.

Adunanza del 27/2/2019

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

VISTA la nota del Direttore Generale della DGFIS Prot. 14524 del 4/12/2017 intesa concernente l'equipollenza della "abilitazione scientifica" rilasciata dal Consiglio Nazionale per la Scienza, l'Educazione Universitaria e lo Sviluppo Tecnologico della Repubblica di Croazia con l'Abilitazione Scientifica Nazionale;

VISTA la nota del Direttore Generale della DGFIS Prot. 2621 del 27/2/2018 e Prot. 6097 dell'11/5/2018 di trasmissione di documentazione integrativa richiesta dal CUN nell'adunanza dell'11/1/2018;

RITENUTO opportuno esprimere un parere generale sull'equipollenza del titolo croato denominato "Uznastveno zvanje viseg znanstvenog suradnika" con l'Abilitazione Scientifica Nazionale, conseguita ai sensi dell'art .16, l. 30 dicembre 2010, n. 240;

CONSIDERATI gli articoli 32,33,34,35,93, della legge 123/2003 della Repubblica Croata "O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU" (SULLA DISPOSIZIONE DELLA LEGGE SULL'ISTRUZIONE SCIENTIFICA E SUPERIORE);

VISTA la documentazione prodotta;

NELLA CONSAPEVOLEZZA E NEL PIENO RISPETTO dei principi comunitari che presiedono al reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli conseguiti in altri Stati UE in quanto funzionale all'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi, quale obiettivo della Comunità;

VISTO il parere del Consiglio di Stato (nr. Affare 05107/2012), che rimette alle sedi istituzionali competenti l'adozione dei provvedimenti e delle eventuali iniziative necessarie a una migliore disciplina nazionale e comunitaria del riconoscimento dei titoli di accesso alla docenza universitaria con l'Abilitazione Scientifica Nazionale istituita con l'art. 16 della l. 30 dicembre 2010, n 240;

SENTITI i Relatori;

RILEVA

Per quanto riguarda le modalità di conseguimento del titolo croato, si deve sottolineare che le procedure adottate nella Repubblica di Croazia differiscono da quelle previste per l'Abilitazione Scientifica Nazionale principalmente nei seguenti aspetti, di natura sia procedurale sia sostanziale:

- a) i titoli croati non sono attribuiti seguendo una procedura nazionale ma con una procedura locale, solo vigilata a livello nazionale, affidata a una organizzazione scientifica autorizzata che nomina una commissione ad hoc per il singolo candidato richiedente;
- b) la commissione giudicatrice può essere composta anche da docenti della stessa fascia per la quale il candidato concorre, a differenza della Abilitazione Scientifica Nazionale per la quale i commissari sono esclusivamente docenti di prima fascia;
- c) i commissari non sono selezionati sulla base di criteri e parametri normativamente definiti a livello nazionale;
- d) viene valutata tutta l'attività scientifica del candidato senza limitazione ad archi temporali predefiniti;
- e) per quanto concerne i titoli posseduti dal candidato, essi non costituiscono prerequisiti vincolanti per l'ammissione alla procedura di valutazione;
- f) l'abilitazione ha validità in tutta l'area scientifica e non è limitata a determinati settori/macrosettori concorsuali;
- g) il titolo croato non ha limiti temporali di validità al contrario dell'ASN che ha durata di sei anni.

RITIENE

che la possibilità che le Università italiane ammettano alle procedure di chiamata dei professori universitari, istituite e regolamentate dall'art. 18 della l. n.240/2010, persone in possesso di titolo accademico conseguito all'estero debba essere oggetto di un'opportuna modifica legislativa del predetto art. 18 c.1 lett.b);

che l'equipollenza tra l'abilitazione scientifica croata denominata "Uznastveno zvanje viseg znanstvenog suradnika" con l'Abilitazione Scientifica Nazionale, conseguita ai sensi dell'art.16 della l. n.240/2010, non possa essere disposta in modo automatico e generale ma debba essere stabilita «caso per caso» e che a tal fine, quale misura di compensazione proporzionata e non discriminatoria, volta a colmare le differenze procedurali e in subordine anche sostanziali, possa essere affidata, in forma di accertamento, alle stesse Commissioni giudicatrici dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale interessato, fatta oggetto di un procedimento dedicato e da effettuarsi in ogni tempo;

che il riconoscimento dei suddetti titoli, ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui all'art.18 della l. n.240/2010, per non generare una situazione di indebito vantaggio a favore di chi ha conseguito l'abilitazione in altri Stati UE, debba essere soggetto alle medesime condizioni temporali cui è subordinata la validità dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, ossia nei sei anni dal conseguimento (art. 3. c. 3, D.P.R. 4 aprile 2016, n. 95).

AUSPICA

che il riconoscimento dei titoli e delle qualifiche, ai fini della docenza universitaria, sia accompagnato da politiche di armonizzazione comunitaria, promosse dalle sedi istituzionali competenti e volte a favorire, nel rispetto della sovranità dei singoli Stati membri dell'Unione e del principio di reciprocità, l'avvicinamento delle legislazioni per la migliore realizzazione, anche a questi effetti, dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.

IL SEGRETARIO
(Dott. Michele Moretta)



LA PRESIDENTE
(Prof.ssa Carla Barbati)

